



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 55
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO LOCALI SOTTOTETTO E PIANO SEMINTERRATO DELLA P.ED. 405 IN CC. CINTE TESINO (GIA' CENTRO STUDI FORESTALI) ALL'A.S.D. ACCADEMIA FU DOU SHIN DI DOLO (VE) PER L'ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 10.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -
Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Dorigato Alessandra

Assiste il Segretario Comunale sig. **Zampedri dott. Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO LOCALI SOTTOTETTO E PIANO SEMINTERRATO DELLA P.ED. 405 IN CC. CINTE TESINO (GIA' CENTRO STUDI FORESTALI) ALL'A.S.D. ACCADEMIA FU DOU SHIN DI DOLO (VE) PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale ricorda che:

- ✓ il Comune di Cinte Tesino è proprietario della p.ed. 405 in CC. Cinte Tesino, edificio posto nel centro abitato che si sviluppa su n. 2 piani ed un seminterrato;
- ✓ nel corso degli anni l'immobile ha visto varie trasformazioni ed è stato destinato ad utilizzi diversi; in particolare l'edificio, che nel secolo scorso era destinato a sede della Scuola materna, (chiusa negli anni '90 del secolo scorso dalla Provincia per mancanza di un numero sufficiente di alunni frequentanti), era stato concesso nel 2005 per il periodo 01.05.2005 – 31.12.2025, al Comprensorio C3 Bassa Valsugana e del Tesino ora Comunità di Valle Bassa Valsugana e Tesino, con sede a Borgo V. (TN), perché lo stesso fosse messo a disposizione dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo per il proprio Centro Studi Forestali; il Comprensorio lo ha ristrutturato in forza della concessione edilizia n. 35/2001 di data 28.08.2001, con destinazione "Centro studi forestali". Il relativo atto di comodato veniva formalmente sottoscritto il 07.07.2005 e successivamente il Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino provvedeva a stipulare apposita convenzione con l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo per regolare l'utilizzo dell'immobile;
- ✓ di fatto l'Università ha scarsamente utilizzato il predetto immobile, fatto salvo qualche breve soggiorno estivo/autunnale di alcuni studenti che risiedevano per qualche settimana in loco ai fini dello studio delle piante.
- ✓ il Comune di Cinte Tesino, con nota prot. n. 962 del 07 aprile 2011, visto anche lo scarso utilizzo dell'immobile da parte dell'Ateneo Viterbese, chiedeva di modificare i contratti in essere fra il Comune, la Comunità e l'Università della Tuscia, al fine di rendere indipendente il piano rialzato della struttura in oggetto per collocarvi l'Asilo nido sovracomunale per i Comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Pieve Tesino.
- ✓ tale istanza veniva accolta e la convenzione in essere tra il Comprensorio Bassa Valsugana e del Tesino e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo veniva modificata
- ✓ a partire all'anno 2012, con la stipula della convenzione rep. n. 183/A di prot. del 29.02.2012, tra la Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, è stato deciso di istituire e gestire in forma associata il servizio di Nido d'infanzia sovracomunale con sede in Cinte Tesino, c/o p.ed. 405 in CC. Cinte Tesino. Alla Comunità sono state attribuite tutte le funzioni, compiti ed attività in materia di servizio pubblico e di servizio conciliativo;
- ✓ a seguito di apposita procedura di gara la Comunità concedeva, con contratto Rep. 9 del 01.01.2012, a titolo gratuito, alla Società Cooperativa Sociale AM.IC.A. di Pergine Valsugana, i locali del primo piano della p.ed. 405/1 per la "gestione del servizio per l'infanzia fascia 0-3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia – lavoro mediante l'utilizzo dei buoni di servizio".
- ✓ con deliberazione n° 17 dd. 06.03.2018, esecutiva, si era deciso di approvare il Protocollo d'intesa fra la Comunità, i Comuni del Tesino e la Cooperativa Am.ic.a s.c.s. di Pergine V. (TN), volto alla costituzione della Filiera dei servizi conciliativi del territorio;
- ✓ con deliberazione giuntale n° 146 dd. 18.12.2018, esecutiva, si è deciso di rinnovare del Protocollo d'Intesa per l'anno scolastico 2018/2019 come richiesto dalla Comunità con nota prot. n. cvt-tn-21nov. 2018 -15916 – P dd 21.11.2018
- ✓ con deliberazioni n° 123 del 24.08.2017 e n° 79 del 21.06.2018 la Comunità Valsugana e Tesino, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 2 del contratto Rep. 9/2012, ha disposto il rinnovo, a favore della Soc. Coop. Sociale Amica di Pergine V. (TN), sino al 31.12.2025, della concessione, a titolo gratuito, dell'utilizzo di parte dei locali della p.ed. 405/1 (primo piano) in CC. Cinte Tesino per la gestione del servizio per l'infanzia fascia 0 – 3 anni per soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia – lavoro mediante l'utilizzo dei buoni di servizio; con stipula in data 27.09.2018 del relativo contratto Rep. 52.
- ✓ nel frattempo, con nota n. 14 del 19.10.2015, l'Università della Tuscia di Viterbo comunicava la propria rinuncia all'utilizzo della sede di Cinte Tesino per lo svolgimento delle attività del Centro Studi.
- ✓ il Comune di Cinte Tesino rappresentava alla Comunità Valsugana e Tesino l'esigenza di rientrare in possesso, in via anticipata, dell'immobile per destinarlo a finalità pubbliche.
- ✓ già con nota prot. n. 2754 del 09.02.2016, la Comunità Valsugana e Tesino comunicava la piena disponibilità ad aderire alla richiesta del Comune;
- ✓ con nota prot. n. cvt_tn-6053-P dd. 23.04.2019, acquisita al prot. com. n. 1176 di pari data, la Comunità, ha comunicato che il Comitato Esecutivo con deliberazione n° 46 dd. 19.03.2019, aveva disposto, come richiesto dall'Amministrazione comunale, la parziale retrocessione dell'immobile p.ed. 405 – la parte non utilizzata per l'Asilo Nido e pertanto il sottotetto, ed il piano seminterrato.

Considerato che ancora con nota dd. 25.10.2017, acquisita al prot. com. n. 2669 dd. 25/10/2017 l'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Centro Studi Arti Marziali FU DOU SHIN di Dolo (VE), ha proposto di sviluppare, sul territorio comunale, un progetto multisportivo. L'Associazione ha pensato – è scritto nella nota – ad una serie di eventi dedicati al

territorio, per lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, utili sia alla popolazione (giovanile e terza età) che agli esterni, con manifestazioni appositamente dedicate e con il coinvolgimento degli stessi nelle attività di volontariato necessarie, per la riuscita degli stessi (inclusione sociale). Intende proporre una serie di attività sportive, culturali ed olistiche, anche in collaborazione con il monaco buddista Sejun presente sul territorio di Cinte, utili alla rivitalizzazione delle aree turistiche di Cinte e della Comunità, sfruttando la presenza degli operatori e dei famigliari dei partecipanti. Tra le iniziative/attività proposte: Festival olistico e del benessere; arti marziali quali Karate, Ju - Jitsu, Krav Maga e Kiaido, con l'obiettivo di incrementare e promuovere l'attività fisico – motoria per i cittadini anziani. Condizione necessaria, a sostegno delle attività proposte, in termini logistici, l'utilizzo in via continuativa dei locali ubicati nel sottotetto e nel piano seminterrato della p.ed. 405 in CC. Cinte Tesino di cui sopra. Locali nei quali troveranno alloggio temporaneo, per il tempo strettamente necessario, le varie Associazioni sportive di volta in volta coinvolte – vi troveranno alloggio gli atleti, i dirigenti e gli accompagnatori delle Associazioni sportive.

Ritenuto giusto ed opportuno accogliere la proposta dell'Accademia FU DOU SHIN; preso atto del beneficio sotto vari aspetti e profili anche per la collettività; pensando al richiamo di gente a Cinte, il quale verrà in una certa misura sicuramente "vivacizzato", con un indotto anche sulle attività economiche esistenti.

Ritenuto di poter concedere, almeno per l'anno in corso, trattandosi di iniziative/attività offerte in via sperimentale, da organizzare e per le quali non si conosce l'effettivo "ritorno economico", i locali di che trattasi in comodato a titolo gratuito; considerando comunque quale adeguata "controprestazione" l'insieme delle iniziative/attività offerte a favore della Comunità ed eventuali ospiti.

Preso atto che a tal fine sono stati "sdoppiati" gli impianti, con montaggio di appositi contatori del consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas per riscaldamento; che pertanto rimarranno a carico dell'Associazione le spese relative.

Ritenuta compatibile con il tipo di attività proposta l'attività di Asilo Nido, che ha luogo nel medesimo edificio, al piano I; avuto l'impegno personale e scritto che gli atleti ospitati nell'edificio terranno un comportamento idoneo; specialmente durante il giorno, durante le ore di "lezione"; sanzionabile con l'immediata risoluzione del comodato.

Verificato che in ogni caso i locali adibiti ad Asilo Nido godono di un ingresso separato esclusivo, peraltro non sbarriato (solo scale).

Il vigente P.R.G. individua la p.ed. 405 in area a Servizi per l'istruzione ai sensi dell'art. 50 delle norme di attuazione, il cui comma 6 riporta: Nelle costruzioni realizzate in tutte le zone per attrezzature e servizi possono essere ospitate anche attività accessorie, purché funzionali alla specifica destinazione prevista dal PRG. Trattandosi di Associazione che svolge attività didattica/sportiva la destinazione proposta può essere considerata conforme.

Visto ed esaminato lo schema di concessione in comodato d'uso a titolo gratuito dell'immobile in argomento, predisposto dal Comune d'intesa con l'Associazione di che trattasi.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 31.08.2018.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2.

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione sportiva Dilettantistica Accademia Fu Dou Shin depositato agli atti del Comune.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Preso atto che il Consiglio comunale con provvedimento n° 3 del 22.03.2019 ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 – 2021, con i relativi allegati.

Preso atto che alcuna spesa deriva per l'Amministrazione dall'adozione del presente provvedimento.

Acquisito il parere favorevole preventivamente espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Acquisito pure il parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la regolarità contabile.

Riconosciuta l'urgenza, in modo da permettere l'avvio dell'attività con l'avvento della "buona" stagione.

A seguito di distinte votazioni, con i voti favorevoli unanimi dei presenti e votanti, espressi legalmente

DELIBERA

1. Di concedere in uso a titolo gratuito, ad uso foresteria, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2019, all'ASD Accademia FU DOU SHIN di Dolo (VE), i locali ubicati nel sottotetto e nel piano seminterrato dell'immobile identificato dalla p.ed. 405 in CC. Cinte Tesino. Al fine di ospitarvi, per il tempo necessario, gli atleti in dirigenti e gli accompagnatori delle varie Associazioni di volta in volta coinvolte nelle attività proposte sul territorio comunale. Come da allegate planimetrie e come da schema di contratto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che qui si approva.
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Cinte Tesino alla sottoscrizione del contratto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, nonché ad effettuare tutti gli atti occorrenti e conseguenti per il buon fine della pratica.
3. Di prendere atto che alcuna spesa deriva per l'Amministrazione dall'adozione del presente provvedimento, rimanendo le spese per i servizi di luce, acqua riscaldamento e di registrazione ed altre connesse alla stipula del contratto, a carico del comodatario.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, secondo quanto previsto e disposto dal 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **28/05/2019** al **07/06/2019** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

COMUNE DI CINTE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO A TITOLO GRATUITO DEI LOCALI SOTTOTETTO E N. 2 SALE PIANO SEMINTERRATO P.ED. 405 IN C.C. CINTE TESINO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.), CENTRO STUDI ARTI MARZIALI FU DOU SHIN DI DOLO (VE). AD USO FORESTERIA. ANNO 2019.

(Scrittura privata)

Tra i signori:

1. BUFFA ANGELO, nato a Borgo Valsugana (TN), il 05.08.1964, Sindaco pro tempore del Comune di Cinte Tesino, domiciliato per la carica presso la sede municipale Via don Dalmonego, 57, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta. C.F. Comune 00302450226 (di seguito comodante),
2. MARIO SPILLERE, nato a Dolo (VE), il 16.10.1954 residente a Dolo (VE) in Via Argine SX n. 85 , Codice fiscale SPLMRA54R16D325N, quale Legale Rappresentante della ASD Accademia Fu Dou Shin di Dolo (VE) (C.F. e P.I. 90168520279), avente sede a Dolo (VE) in Piazza Marzabotto n. 18 (di seguito comodatario).

Premesso che :

- con deliberazione giuntale n° ____ dd. _____, esecutiva, accogliendo specifica richiesta della all'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), Accademia Fu Dou Shin di Dolo (VE), si è deciso di concedere in comodato a titolo gratuito a detta Associazione, per l'anno 2019, i locali ubicati nel sottotetto e n. 2 sale con la lavanderia ubicate al piano seminterrato dell'immobile identificato dalla p.ed. 405 in C.C. Cinte Tesino, come da schema allegato al provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale. Al fine di ospitarvi, per il tempo necessario, gli atleti i dirigenti e gli accompagnatori delle varie Associazioni di volta in volta coinvolte

nelle attività proposte sul territorio comunale. Autorizzando il Sindaco pro tempore del Comune di Cinte Tesino a procedere alla sua sottoscrizione.

Tutto quanto sopra premesso e confermato si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, ad uso foresteria, i locali ubicati nel seminterrato e nel sottotetto della p.ed. 405 in C.C. Cinte Tesino, in Via del Pertegante, n. 40.

I locali, arredati, versano nello stato di manutenzione di cui allo specifico verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto sotto la lettera alfabetica "A". L'utilizzo in via continuativa dei locali di cui sopra si rende necessario per garantire/ sostenere le attività/iniziative proposte e programmate, in termini logistici. Nei locali troveranno alloggio temporaneo, per il tempo strettamente necessario, gli atleti, i dirigenti e gli accompagnatori delle varie Associazioni sportive di volta in volta coinvolte ed i dirigenti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), Accademia Fu Dou Shin. L'Associazione dovrà dimostrare di aver stipulato specifica polizza per l'assicurazione degli atleti ospitati e per la responsabilità civile contro terzi per danni che venissero causati all'immobile o a terzi nel corso ed a causa dell'utilizzo – rischio cd. locativo. L'Amministrazione comunale dovrà essere mantenuta esente da qualsiasi responsabilità a tale titolo.

Art. 2 - Comportamento da tenere nel rispetto attività Asilo Nido

Dato la vicinanza nello stesso immobile dell'attività di Asilo Nido, l'Associazione si impegna a fare in modo che gli atleti ospitati nell'edificio tengano un comportamento idoneo, evitando schiamazzi, musica ad alto volume, rumori di qualsiasi genere, ecc., salendo/discendendo le scale nel massimo silenzio, evitando corse, salti o altro, specialmente durante il giorno, durante le ore di "lezione". Un comportamento incompatibile sarà sanzionato al limite con la risoluzione del comodato, comunque a seguito di n. 3 richiami formali da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 3 – Durata. Restituzione

Il presente contratto avrà scadenza il 31.12.2019, con decorrenza dalla sua stipula.

Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante nello stato in cui si trova al momento della consegna, salvo il normale deperimento causato

dall'uso. Al Comune, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio con n. 3 (tre) mesi di anticipo.

Art. 4 - Stato immobile.

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.

Art. 5 – Spese ordinarie e straordinarie

Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile, per il gas da riscaldamento e l'acqua (fredda) sono a carico del comodatario, il quale provvederà a rimborsare al Comune la quota posta a carico in ragione dei consumi come risultanti da appositi strumenti di misura (conta calorie e contatore acqua fredda).

Per l'energia elettrica il concessionario provvederà a stipulare direttamente con la/le azienda/e fornitrice/i il relativo contratto .

Eventuali spese straordinarie, necessarie per garantire l'utilizzo dei locali od urgenti, necessari per evitare maggiori danni o la sicurezza, a vantaggio degli utenti o del personale applicato, saranno a carico del comodante.

Art. 6 – Divieto cessione contratto

Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' inoltre vietato al comodatario di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello concordato.

La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento di danni eventuali.

Art. 7- Divieto interventi non autorizzati

E' fatto inoltre espresso divieto al comodatario di eseguire migliorie, riparazioni o modifiche che eccedono l'ordinaria manutenzione, senza l'espressa autorizzazione del comodante. Il silenzio o l'acquiescenza del

comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

Art. 8 - Diritto visita

È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

Art. 9 - Responsabilità.

Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, di inquilini o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto. Il comodante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all'immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento, ecc.

Art. 10 - Custodia

Il comodatario è costituito custode dell'immobile de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile. Rimane a suo carico la stipula di tutte le polizze a tal fine necessarie.

Art. 11 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.

Art. 12 – Accettazione clausole

Tutte le norme di cui agli articoli che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 13 – Modifiche al contratto

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 14 - Controversie

Per ogni eventuale controversia sorgente dal presente contratto sarà competente il Foro di Trento.

Si allega:

1. verbale di consegna dell'immobile sottoscritto dalle parti - lettera alfabetica "A".

Cinte Tesino li _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Ai sensi ed agli effetti di quanto previsto e disposto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

1 (Oggetto del contratto), 2 (Comportamento da tenere nel rispetto attività Asilo Nido), 3 (Durata. Restituzione), 4 (Stato immobile), 5 (Spese ordinarie e straordinarie), 6 (Divieto cessione contratto), 7 (Divieto interventi non autorizzati), 8 (Diritto visita), 9 (Responsabilità), 10 (Custodia), 11 (Spese contrattuali), 12 (Accettazione clausole), 13 (Modifiche al contratto) e 14 (Controversie).

Cinte Tesino li _____

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

_____ .